



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

| Determinazione Dirigenziale | |
|-----------------------------|------------------|
| N. 11/ 170 | di data 05/11/24 |
| | |

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE POLIZZE R.C.A E ALL RISKS - OPERE D'ARTE. 28.02.2025 - 28.02.2031

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che in data 28.02.2025 è in scadenza il contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo con la società Brokeritaly S.p.A. relativo alle seguenti polizze:
–polizza R.C.A. Libro Matricola, stipulata con la compagnia assicuratrice H.D.I Italia S.p.a – periodo: 31.12.2021-31.12.2026 – ultimo premio annuo lordo pagato: euro 65.946,84;
–polizza All risks opere d'arte, stipulata con Italiana Assicurazioni s.p.a – periodo 30.09.2021-30.09.2026 – ultimo premio annuo lordo pagato: euro 3.432,75;

considerato che l'art. 106 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m. e i. (Codice delle assicurazioni) qualifica l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa (tra cui rientra anche il servizio di brokeraggio svolto da intermediari iscritti nel registro istituito ai sensi dell'art. 109 del D. Lvo. 209/2005 e s.m. e i.) come attività di intermediazione assicurativa che consiste nel proporre prodotti assicurativi o riassicurativi e nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dal contratto, nel concludere contratti assicurativi ovvero collaborare alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;

dato atto che, per il Comune di Trento, con riguardo alle polizze di cui sopra, il servizio di brokeraggio si sostanzia nella fornitura all'Amministrazione di assistenza e consulenza finalizzate sia alla gestione dei contratti di assicurazione attualmente in essere, sia alla predisposizione dei nuovi capitolati di polizza che dovranno essere messi in gara alla scadenza della polizze, sia infine al supporto nella gestione delle procedure di gara e nella stipulazione dei relativi contratti;

ritenuto di continuare ad avvalersi, per le attività di cui sopra relativamente alle polizze R.C.A. Libro Matricola e All risks opere d'arte, di un servizio di brokeraggio per i seguenti motivi:
–la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall'Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area della responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
–l'affidamento del servizio di brokeraggio appare necessario in virtù delle competenze tecniche del broker, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

pagina 1/8

–il servizio di brokeraggio consente realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace — prevenendo disservizi — e di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere tutte le incombenze di legge;

preso atto che il ricorso all'attività del brokeraggio assicurativo è stato configurato, dalla giurisprudenza, come anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, come appalto di servizi;

ravvisata pertanto la necessità di avviare il procedimento per l'individuazione del Broker cui affidare il servizio in oggetto;

visto il capitolato, redatto dal Servizio Servizi Demografici e Decentramento, contenente le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara;

ritenuto opportuno che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle pubbliche Amministrazioni, abbia durata pluriennale;

valutato pertanto di affidare il servizio per un periodo di anni 6, dal 28.02.2025 al 28.02.2031: in questo modo il Comune potrà essere affiancato dal nuovo affidatario nella gestione dei contratti di polizza attualmente in essere, nella predisposizione dei nuovi capitolati e nell'attività di supporto relativamente alle procedure di gara per l'assegnazione delle nuove polizze (previste nel corso dell'anno 2026), nonché nella gestione dei nuovi contratti per un periodo che si ritiene congruo di circa 4 anni;

considerato che l'eventuale nuovo broker (che potrà avviare il proprio servizio nel 2025) disporrà inoltre in tal modo del tempo necessario per analizzare le polizze in vigore ed elaborare i nuovi capitolati da mettere in gara alla successiva scadenza;

ritenuto che la durata di sei anni consente infine di ottenere risposta da un maggior numero di operatori, in modo che la ricerca sul mercato abbia la massima ampiezza ed efficacia;

ricordato che nel capitolato è comunque prevista la facoltà, per il Comune di Trento, di risolvere anticipatamente il contratto in caso di gravi inadempienze da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente, nonché la facoltà di prorogare alla scadenza il contratto per un periodo massimo di sei mesi, al fine di concludere la procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente;

precisato che il servizio non comporta, per il Comune di Trento, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'operato del Broker viene remunerato direttamente dalle compagnie assicuratrici, mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker alle compagnie assicuratrici, del corrispettivo come risultante dall'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario;

dato atto che, al solo fine di individuare la disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio, determinato sulla base dei premi delle polizze attualmente in essere e delle provvigioni dell'attuale Broker, è stimato in euro 1.980,00 annui per la polizza R.C.A. Libro matricola e in euro 103,00 annui per la polizza all risks opere d'arte, per un totale di euro 12.498,00 circa sui sei anni;

considerato che tale stima, da ritenersi approssimativa, si basa sull'andamento generale del mercato assicurativo che negli ultimi anni, a causa dell'aumento dell'inflazione, del cambiamento climatico e degli eventi bellici ha conosciuto un significativo incremento dei costi che si riflette anche sull'attività di intermediazione (essendo la sua remunerazione parametrata ai premi);

ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e s.m. e i., che non sia economicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti, in quanto l'assegnazione del servizio di brokeraggio per la sola polizza all risks opere d'arte, avente una provvigione da porre a base dell'affidamento molto bassa (euro 103,00 annui per complessivi euro 618,00), non risulterebbe

appetibile per alcun operatore economico;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli artt. 36 ter.1, 39 bis e 39 ter della L.P. n. 23/1990 e s.m. e i.;

atteso che non risultano attivate convenzioni Consip né convenzioni APAC, aventi a oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, né su MePA e MePAT sono rinvenibili bandi afferenti al servizio in questione;

considerato in particolare che sul MePA è stata recentemente attivata la categoria merceologica relativa ai servizi di brokeraggio ma che al momento non risulta ancora in essere una convenzione cui aderire;

preso atto, quindi, che risulta necessario attivare in via autonoma la procedura per addvenire all'individuazione del soggetto cui affidare il servizio;

considerato che, in vista degli importi sopra indicati, la procedura non presenta carattere transfrontaliero e che, pertanto, non risulta necessario adottare le procedure ordinarie di cui all'art. 14 del D.Lvo. 36/2023;

visto l'art. 21, comma 4, della L.P. n. 23/1990, che consente di concludere il contratto mediante trattativa diretta qualora l'importo contrattuale non sia superiore a euro 46.400,00;

ritenuto comunque opportuno di individuare l'operatore economico affidatario del servizio mediante affidamento diretto semplificato previo confronto concorrenziale tramite la piattaforma Contracta, posto che l'apertura al mercato soddisfa le esigenze di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e garantisce la parità di trattamento tra gli operatori partecipanti alla procedura;

considerato che le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti, tramite l'utilizzo di Contracta, gestiscono tutti i flussi legati alle diverse procedure di approvvigionamento, dall'affidamento all'esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

stabilito pertanto di procedere all'affidamento del servizio ricorrendo alla nuova piattaforma di approvvigionamento digitale della Provincia autonoma di Trento messa a disposizione delle Stazioni appaltanti e Enti concedenti operanti sul territorio provinciale a partire dal 1° gennaio 2024;

valutato di ammettere alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m. e i., in possesso dei seguenti requisiti:

a. requisiti di ordine generale:

a.1: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m. e i., e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

a.2: non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, riguardo alla quale il concorrente, nei 3 (tre) anni precedenti non deve aver concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che, negli ultimi 3 (tre) anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

b. requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m. e i.:

b.1. essere iscritto alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza per attività compatibili con quella oggetto di appalto;

b.2. essere iscritto alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) istituito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m. e i.;

c. requisiti di capacità tecnico-professionale:

c1. aver svolto nell'ultimo triennio (anni 2023, 2022 e 2021) servizi di brokeraggio assicurativo a favore di enti pubblici e/o privati, fra i quali siano incluse almeno 5 amministrazioni pubbliche;

c2. aver intermediato nell'ultimo triennio (anni 2023, 2022 e 2021) premi assicurativi per un ammontare complessivo di euro 3.000.000,00;

precisato, quanto ai requisiti di capacità tecnico-professionale, che il requisito di cui alla lettera c1. è quello che garantisce l'Amministrazione in merito all'esperienza professionale del Broker, che avendo già svolto servizi di brokeraggio a favore di amministrazioni pubbliche è in grado di rispondere alle esigenze del Comune di Trento, mentre il requisito di cui alla lettera c2. è quello che assicura la solidità economica del Broker;

stabilito di ammettere alla procedura anche imprese raggruppate (R.T.I.) o raggruppande e che, in tal caso, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m. e i., i requisiti di cui sopra debbano essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e che la presentazione dell'offerta in forma singola o in qualità di mandataria/mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese precluda la presentazione di altre diverse offerte in forma singola o in raggruppamento;

la presentazione da parte del medesimo operatore di più offerte comporterà, pertanto, l'esclusione di tutte tali offerte e, in tal caso, l'esclusione opererà anche nei confronti delle altre imprese facenti parte dell'eventuale raggruppamento;

stabilito altresì di invitare al confronto concorrenziale tutti gli operatori che presenteranno manifestazione di interesse, senza effettuare alcuna previa selezione, in modo da aprire al massimo grado la partecipazione alla gara;

ritenuto pertanto di non poter derogare al principio della rotazione degli affidamenti e degli inviti, secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 1 e 2, del D.Lvo. 36/2023;

considerato inoltre che A.N.AC. (deliberazione n. 1094 dd. 25.10.2017) ha stabilito, con riferimento a un servizio di brokeraggio di valore simile a quello in oggetto, che non è ravvisabile la presenza di un contenuto tecnologico o di un carattere innovativo tale da imporre l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

stabilito pertanto, anche in considerazione del fatto che i connotati del servizio sono stati ampiamente dettagliati nel capitolato e che pertanto non sussistono ampi margini per l'individuazione di condizioni differenti dal prezzo, nonché allo scopo di favorire la più ampia partecipazione, di aggiudicare il servizio secondo il criterio del prezzo complessivo più basso, così come risultante dalla somma delle provvigioni offerte per ciascuna delle due polizze oggetto del contratto di brokeraggio;

ritenuto di richiedere la formulazione dell'offerta in misura fissa, e non in percentuale da applicare ai premi annuali di polizza, così come da indicazioni fornite da A.N.AC. nella determinazione n. 2 del 13.03.2013, in quanto l'applicazione di commissioni calcolate su valori certi e a carico delle imprese assicuratrici permette di quantificare in maniera esatta, in sede di offerta, la remunerazione del Broker, riducendo inoltre il rischio di conflitti di interesse;

ritenuto di stabilire, in ragione della peculiarità del servizio, che vengano osservate le seguenti condizioni:

–è riservata all'Autorità che presiede la procedura la facoltà di non affidare il servizio in gara nel caso in cui le offerte economiche presentate siano superiori all'importo assunto come base dell'affidamento;

–è riservata all'Autorità che presiede la procedura la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni del presente provvedimento e degli atti di gara;

–non si procederà all'affidamento o alla stipulazione del contratto nel caso intervenga nel frattempo una convenzione Consip oppure altre convenzioni poste in essere da APAC nel quadro delle iniziative previste dalla Provincia Autonoma di Trento per l'aggregazione e la centralizzazione della domanda nell'acquisto di beni e servizi (a oggi non presenti) a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione, salvo l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo più basso previsto nella convenzione Consip o APAC;

–nel caso di inadempimenti totali o parziali delle prestazioni pattuite nel capitolato, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle stesse (art. 17 del capitolato), il Comune ha facoltà di applicare una penale di valore compreso fra un minimo di 10,00 e un massimo di euro 200,00, in relazione all'inadempimento rilevato consistente:

a) nella mancata comunicazione dei nominativi e dei recapiti, al momento dell'avvio del servizio, dei soggetti incaricati della gestione delle polizze per l'Amministrazione comunale, in possesso dell'esperienza e delle cognizioni tecniche necessarie;

b) nel mancato riscontro, entro 7 giorni lavorativi, alle richieste dell'Amministrazione concernenti pareri assicurativi o quesiti riguardanti l'interpretazione delle clausole contenute nelle polizze assicurative;

c) nell'assenza di un'attività di consulenza, da effettuarsi per iscritto, specifica e contestuale al diniego, in qualunque modo motivato, da parte delle compagnie assicuratrici di procedere all'apertura dei sinistri;

d) nell'assenza di un'attività di consulenza, da effettuarsi per iscritto, specifica e contestuale ad eventuali contestazioni sollevate dalle compagnie assicuratrici, in qualunque modo motivate, concernenti l'operatività delle polizze;

e) nell'impossibilità di poter comunicare telefonicamente con il Broker nell'orario d'ufficio, salve eccezionali ed improrogabili necessità dello stesso che dovranno essere temporanee e debitamente motivate, attese le esigenze di speditezza che caratterizzano il servizio in oggetto;

f) nel mancato riscontro entro termini congrui (7 giorni lavorativi) alle mail provenienti dai dipendenti dell'Amministrazione addetti alla gestione delle polizze assicurative e dello stipulando contratto di brokeraggio, fatti salvi i periodi di ferie e/o chiusure dovute a festività le quali dovranno essere comunicate con almeno due settimane di anticipo;

g) nella mancata trasmissione della statistica sinistri con cadenza semestrale, decorrente dall'affidamento del servizio, o in seguito a specifica richiesta dell'Amministrazione;

h) nell'assenza di indicazioni precise sulle modalità e le tempistiche di pagamento del premio in fase di rinnovo e di regolazione;

i) nella mancata o inesatta tenuta della contabilità concernente la gestione delle polizze;

l) nella mancata trasmissione entro termini congrui, anche tenuto conto delle esigenze organizzative che caratterizzano l'ente pubblico con riguardo alla programmazione finanziaria, delle note contabili riguardanti rinnovi, regolazioni, quietanze e ogni altro adempimento concernente le polizze;

m) nella mancata collaborazione nell'individuazione del contenuto da inserire negli atti di gara, che non siano di esclusiva competenza dell'Amministrazione, aventi ad oggetto le polizze in scadenza nell'anno 2026;

n) nella mancata individuazione, in merito alle procedure di gara riguardanti le polizze in scadenza, delle soluzioni più adeguate alle esigenze dell'Amministrazione mediante l'effettuazione di indagini di mercato aggiornate, anche con riferimento alle novità giurisprudenziali e normative che dovranno essere prontamente segnalate;

o) nella mancata partecipazione alle riunioni organizzate su richiesta dell'Amministrazione e nelle date concordate con il Broker, che potranno svolgersi anche in modalità telematica;

ritenuto inoltre che, con riferimento all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. (Testo unico sulla sicurezza) il c.d. D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) non sia necessario, in quanto la natura intellettuale del servizio messo in gara e le singole prestazioni che lo connotano escludono l'esistenza di interferenze, e che i costi per la sicurezza siano da considerarsi pari a 0 (zero);

dato atto altresì che l'art. 108, comma 9, del D.Lvo. 36/2023 esclude, per gli operatori economici che partecipano a procedure per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale, quali i servizi di brokeraggio assicurativo, l'obbligo di indicare nell'offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza;

considerato, in ragione dell'importo posto a base di gara e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 1, del D.Lvo. 36/2023 di non richiedere alcuna garanzia provvisoria e di non applicare il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Nuovo Codice;

ritenuto comunque necessario richiedere, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, la costituzione di una garanzia definitiva (art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m. e i.) nella misura del 5 % dell'importo complessivo del contratto come risultante dall'offerta presentata in sede di gara dal Broker aggiudicatario;

considerato che tale garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m. e i.;

dato atto che all'apertura delle offerte, alla loro valutazione e alla conseguente aggiudicazione all'operatore economico che avrà presentato la migliore offerta tramite la piattaforma Contracta, provvederà il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024- 2026;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n.136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414,

immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale di data 28.04.2023 prot. 127684 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

- di disporre l'affidamento a terzi del servizio di brokeraggio per le polizze R.C.A. Libro Matricola e All risks - opere d'arte, mediante affidamento diretto semplificato previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lvo 36/2023 e dell'art. 21, comma 2 lettera h) della L.P. n. 23/1990 e s.m. e i., dando atto che la procedura di gara si svolgerà interamente sulla piattaforma Contracta;
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il capitolato denominato "capitolato per l'affidamento del servizio di brokeraggio per la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi R.C.A. Libro Matricola e All risks opere d'arte ai sensi del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 e s.m. e i. e successivi regolamenti IVASS", contenente il progetto di servizio recante le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà il servizio di brokeraggio per le polizze R.C.A. Libro Matricola e All risks opere d'arte;
- di stabilire che la durata contrattuale sia di anni sei decorrenti dal 28.02.2025 al 28.02.2031;
- di disporre che il confronto concorrenziale si svolga mediante la piattaforma Contracta;
- di stabilire che l'aggiudicazione avrà luogo in base al criterio del prezzo più basso, così come risultante dalla somma delle provvigioni offerte rispetto agli importi posti a base di gara per le singole polizze oggetto del contratto e pari a:
 - a) euro 11.880,00 per la polizza R.C.A. Libro Matricola (corrispondenti a euro 1.980,00 annui);
 - b) euro 618,00 per la polizza All risks opere d'arte (corrispondenti a euro 103,00 annui);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio del Comune di Trento, in quanto le provvigioni, una volta conclusi i contratti, vengono pagate direttamente dalle compagnie assicuratrici;
- di subordinare il perfezionamento del rapporto alla costituzione di una garanzia definitiva (art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m. e i.) nella misura del 5 % dell'importo complessivo del contratto come risultante dall'offerta presentata in sede di gara dal Broker aggiudicatario;
- di dare atto che la garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m. e i.;
- di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del contratto mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 39-ter, comma 1-bis, della L.P. n. 23/1990 e s.m. e i., dando che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento provvederà alla stipulazione del contratto mediante scambio di corrispondenza;
- di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 7-bis e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento.

Allegati in formato elettronico
CAPITOLATO
STATISTICA SINISTRI

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
Paolo Frenez

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 05/11/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

| Determinazione Dirigenziale | |
|-----------------------------|------------------|
| N. 11/ 170 | di data 05/11/24 |
| | |

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE POLIZZE R.C.A E ALL RISKS - OPERE D'ARTE. 28.02.2025 - 28.02.2031

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 19 novembre 2024